



N.2241/04 Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. Reg. Ric.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 146 del 2004 proposto da Iride Maddalena rappresentata e difesa dall'avv. Luigi d'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23, è elettivamente domiciliata,

**CONTRO**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege*;
- l'Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore *pro tempore*, non costituita;
- la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del provvedimento in data 28/10/2003, rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Puglia in favore della ricorrente, relativo al conseguimento del diploma di specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno, esclusivamente nella parte in cui si limita l'efficacia del detto diploma alla scuola secondaria e/o alla classe ed area ivi indicati; nonché
- di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché

### **per l'accertamento**

- del diritto della ricorrente al conseguimento (e del conseguente obbligo delle amministrazioni al rilascio) del diploma di specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno senza limitazioni intrinseche di efficacia riferite al grado della scuola secondaria, alla classe di concorso e all'area disciplinare;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto in costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti i documenti prodotti in giudizio dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4/3/2004;

Visti i documenti e la memoria difensiva depositati in giudizio dalla ricorrente in data 29/4/2004 e 7/5/2004;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 19 maggio 2004 il Referendario, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **FATTO**

La ricorrente espone di aver conseguito (con canali diversi dalla SSIS) l'abilitazione all'insegnamento nelle scuola secondaria di primo grado e di aver partecipato alla selezione pubblica, per titoli, relativa all'a.a. 2002-2003, indetta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari n. 9019 del 29/10/2002, per l'ammissione al corso, organizzato dalla SSIS Puglia, di attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservata ai docenti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria attraverso vari canali, escluso quello SSIS.

Espone di essere stata ammessa al corso, di aver sostenuto l'esame finale e di aver ricevuto l'attestato, datato 28/10/2003, asseritamente illegittimo nella parte in cui certifica il conseguimento del Diploma di specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno per la sola "Scuola Secondaria di I grado" e non anche per la "Scuola Secondaria di II grado", senza limitazioni di ambiti disciplinari e classi di concorso.

Con ricorso notificato in data 24-27/12/2003 e depositato in data 23/1/2004 la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'attestato in epigrafe indicato sostenendo che esso è illegittimo per i seguenti motivi di diritto:

1) *Violazione dell'art. 14, comma 2, l. 5/2/1992, n. 104, in relazione ai decreti M.U.R.S.T. 20/2/2002 e 3/7/2002 e al bando di indizione del corso riservato (d.r. n. 1019 del 29/10/2002). Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità, atteso che nell'insegnamento di sostegno non vi è articolazioni di classi di concorso; infatti, esso è solo articolato in diverse "aree" di insegnamento alle quali si accede a seconda della specifica classe di concorso per la quale si è abilitati.*

Nella scuola media vi è un'unica area (AD00) alla quale si accede con tutte le abilitazioni inerenti ad una delle classi di concorso relative alla scuola secondaria di primo grado; nella scuola secondaria di secondo grado, invece, l'insegnamento di sostegno è articolato in quattro aree disciplinari differenti: AD01 – area scientifica; AD02 – area umanistico-linguistico-letteraria; AD03 – area tecnico-professionale-artistica; AD04 – area psicomotoria.

Se il docente di scuola secondaria di secondo grado è in possesso di più abilitazioni potrà esercitare attività di sostegno, con un solo titolo abilitante a tale attività didattica, in ciascuna delle aree e classi di concorso per le

quali è abilitato. Se l'abilitazione consente l'insegnamento di una data materia nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, il docente potrà esercitare attività di sostegno, con un solo titolo abilitante a tale attività didattica, in ciascuno dei due gradi predetti.

Dunque, per espressa previsione della norma di legge e del bando, il diploma è unico (si può conseguire una sola volta) ed è neutro, in quanto abilita all'esercizio dell'attività didattica di sostegno in tutte le scuole secondarie (è l'abilitazione posseduta dal docente a stabilire in quale scuola secondaria – se di primo o secondo grado – e per quale area disciplinare o classe di concorso può svolgersi l'attività didattica di sostegno).

A ragionare diversamente il docente abilitato per diversi gradi e/o ambiti disciplinari e classi di concorso dovrebbe seguire più volte identici corsi per conseguire la specializzazione al sostegno.

Nessun rilievo assume poi il fatto che il bando abbia riservato 300 posti alla scuola secondaria di primo grado e 300 a quella di secondo grado, in quanto tali previsioni attengono solo alle modalità di svolgimento della selezione e di organizzazione del corso senza aver riflessi sul diploma di specializzazione.

*2) Violazione, sotto distinto profilo, dell'art. 14, comma 2, l. 5/2/1992, n. 104, in relazione ai decreti M.U.R.S.T. 20/2/2002 e 3/7/2002 e al bando di indizione del corso riservato (d.r. n. 1019 del 29/10/2002). Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà; disparità di trattamento, atteso che risulta documentalmente provato che la limitazione posta dall'Università degli Studi di Bari con riferimento al corso al quale ha partecipato la ricorrente (a.s. 2002/2003) la discrimina non solo rispetto a coloro che hanno partecipato ai corsi organizzati presso altre Università italiane, ma addirittura anche rispetto ai partecipanti ai corsi organizzati in precedenza dalla stessa SSIS - Puglia (in*

quanto tali corsi si sono conclusi con il rilascio di diplomi validi per ogni ordine e grado di scuola).

Ulteriore dimostrazione dell'illegittimità del diploma impugnato è data dalla circostanza che il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari n. 10787 dell'11/11/2003, avente ad oggetto la selezione pubblica, per l'ammissione al corso di attività formative di sostegno per l'a.a. 2003-2004, prevede espressamente che *'Non è ammessa la partecipazione di chi abbia comunque già conseguito tale titolo'*. Ciò presuppone la unicità ed efficacia intrinsecamente illimitata del diploma.

La ricorrente conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

In data 26/1/2004 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il tramite dell'Avvocatura erariale, chiedendo, il rigetto del ricorso.

In data 4/3/2004 l'Avvocatura erariale ha depositato in giudizio i documenti inerenti il ricorso.

In data 29/4/2004 la ricorrente ha provveduto al deposito di ulteriori documenti inerenti il ricorso.

Con memoria difensiva depositata in giudizio in data 7/5/2004 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 19 maggio 2004, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

## **DIRITTO**

1. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover esaminare la questione relativa alla inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione del d.r. n. 9019 del 29/10/2002 nelle parti lesive dell'interesse di parte ricorrente.

Orbene, recita l'art. 3 (requisiti di ammissione): *"Costituisce titolo di ammissione alla selezione per l'ammissione al corso di attività formative*

attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap **nella scuola secondaria di primo grado, il possesso del Diploma di Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado** conseguito attraverso vari canali escluso quello SSIS. Possono inoltre partecipare alla predetta selezione i candidati in possesso del Diploma di Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per classi di abilitazione che danno diritto all'insegnamento anche nella scuola secondaria di primo grado e comunque conseguito attraverso vari canali escluso quello SSIS. **Costituisce titolo di ammissione alla selezione per l'ammissione al corso di attività formative** attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap **nella scuola secondaria di secondo grado, il possesso del Diploma di Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado** conseguito attraverso vari canali escluso quello SSIS. Possono inoltre partecipare alla predetta selezione i candidati in possesso del Diploma di Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado per classi di abilitazione aggregate (in quanto si riferiscono a insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado, D.M. 10.08.1998, n. 354) che danno diritto all'insegnamento anche nella scuola secondaria di secondo grado e comunque conseguito attraverso vari canali escluso quello SSIS.”

Recita poi l'art. 5 (Modalità di partecipazione alla selezione), comma 2: “...Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare: ... d) ... l'ordine scolastico (Scuola secondaria di primo o secondo grado) per il quale si intende conseguire il titolo; ... f) ... l'area/le aree che si intende/si intendono conseguire in coerenza con l'abilitazione/le abilitazioni posseduta/e ...”.

Si sostiene in ricorso che nessun rilievo assumerebbe il fatto che il bando

abbia riservato 300 posti alla scuola secondaria di primo grado e 300 a quella di secondo grado (peraltro ulteriormente ripartiti, tra le vari sedi, nei quattro ambiti disciplinari), in quanto tali previsioni atterrebbero solo alle modalità di svolgimento della selezione e di organizzazione dell'unico corso senza aver riflessi sull'unico diploma di specializzazione. Ritiene al contrario il Collegio che la tesi di parte ricorrente (volta probabilmente a tentare di sventare preventivamente una eventuale eccezione di inammissibilità, che peraltro non è stata sollevata da parte resistente, ma che è comunque rilevabile d'ufficio) non sia condivisibile.

Infatti, la disposizione del bando che è stata richiamata in ricorso (art. 2, comma 4), ancorché inserita nella prescrizione relativa all'organizzazione delle attività formative, non può essere letta se non congiuntamente a quelle di cui agli artt. 3 e 5 sopraccitati.

Ne consegue che nel momento in cui il bando all'art. 3, comma 1, indica i titoli di ammissione al corso di attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nella scuola secondaria di primo grado e, all'art. 3, comma 2, indica i titoli di ammissione al corso di attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nella scuola secondaria di secondo grado, e, poi, all'art. 5, lett. d-f, richiede a ciascun aspirante di indicare, sin dal momento della proposizione della domanda di partecipazione alla selezione, l'ordine scolastico (Scuola secondaria di primo o secondo grado) e la specifica area disciplinare (con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado) per i quali intende conseguire il titolo, in sostanza fissa l'esistenza di diversi corsi di specializzazione all'esito dei quali verranno rilasciati distinti diplomi attestanti il grado di scuola cui ciascuno di essi si riferisce e, nell'ambito del secondo grado, la specifica area disciplinare.

Segue da ciò che la lesione dell'interesse dedotto in giudizio da parte ri-

corrente si è realizzata con la pubblicazione del bando e si è poi concretizzata nel momento in cui, a seguito del superamento della selezione, parte ricorrente è stata ammessa al corso per il quale aveva manifestato la propria preferenza (indipendentemente dal fatto di aver titolo o meno ad aspirare di frequentarne anche un altro).

D'altra parte, il bando non solo non è stato impugnato *illo tempore*, ma neppure unitamente al diploma finale.

Il ricorso proposto avverso il diploma recante data 28/10/2003 è pertanto inammissibile in quanto il contenuto del diploma è vincolato dalle prescrizioni precettive contenute nel bando.

2. D'altra parte, quand'anche il ricorso avverso detto atto non fosse inammissibile, esso sarebbe comunque infondato nel merito.

Infatti, recita l'art. 14, comma 2, l. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): “I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno”.

Orbene è noto che ancorché il richiamato art. 4 della l. n. 341/1990 abbia istituito specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi (le



quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano, con l'esame che conclude il corso, un diploma che ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea), la disciplina concreta delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario è stata però dettata solo con decreto ministeriale 26 maggio 1998.

Recita l'art. 4, comma 8 del citato d.m. 26/5/1998: “... sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive ... attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione (all'insegnamento secondario) abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ... Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.”.

Emerge dal quadro normativo appena esposto il principio che l'abilitazione all'insegnamento si consegue per ciascun grado di scuola secondaria (e per ciascun ambito disciplinare e classe di concorso), alla conclusione di un corso biennale di specializzazione di carattere teorico-pratico e al superamento di un apposito esame finale, restando peraltro una mera facoltà del singolo insegnante (o aspirante tale) acquisire o meno quei contenuti formativi specifici che lo abilitano ad essere insegnante anche di sostegno.

Appare quindi chiaro che il legislatore, nell'innovare le modalità di conseguimento della specializzazione per l'attività didattica di sostegno (non più conseguibile in via autonoma dall'abilitazione all'insegnamento di base per ogni ordine, grado e classe di concorso), ha inteso affermare il principio che essa costituisce solo un *quid pluris* rispetto all'abilitazione

all'insegnamento, non suscettibile di "vivere di vita propria".

In sostanza, poiché l'insegnamento in classi di sostegno non corrisponde ad una specifica classe di concorso, cioè di abilitazione, ma costituisce solo una specializzazione di una abilitazione già conseguita, per poter essere insegnante di sostegno bisogna innanzitutto essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (che, di regola, è distinta, per ciascun grado di scuola secondaria e per ciascun ambito e classe di concorso) e, poi, aver conseguito il titolo aggiuntivo.

Non si può quindi ipotizzare, come sembra fare parte ricorrente, la possibilità per un insegnante (abilitato solo per un grado di scuola) di conseguire una generica specializzazione al sostegno (valida per entrambi i gradi), ma poi non concretamente utilizzabile quale titolo di accesso nel mercato del lavoro, in quanto avulsa dalla abilitazione della quale costituisce solo un possibile sviluppo ulteriore.

In conclusione, quindi, ritiene il Collegio che legittimamente il bando di concorso abbia previsto l'istituzione di diversi corsi per consentire ai docenti già abilitati all'insegnamento nell'ambito di ciascun grado di scuola secondaria (e all'interno del secondo grado, all'interno di ciascun ambito disciplinare), ma privi dello specifico titolo, di conseguire l'ulteriore specializzazione all'attività didattica di sostegno.

Per quanto attiene alla prospettata violazione di eccesso di potere per disparità di trattamento (v. *retro, sub 2*), rileva il Collegio che la censura dedotta non appare suscettibile di positivo apprezzamento in assenza della produzione dei bandi di concorso che hanno regolato le diverse procedure selettive richiamate da parte ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono emerge poi l'infondatezza della censura dedotta con riferimento al decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari n. 10787 dell'11/11/2003, avente ad

oggetto la selezione pubblica, per l'ammissione al corso di attività formative di sostegno per l'a.a. 2003-2004, nella parte in cui prevede espressamente che *“Non è ammessa la partecipazione di chi abbia comunque già conseguito tale titolo”*.

Ritiene il Collegio che la disposizione contenuta nel bando di cui al d.r. n. 10787/2003 (peraltro identica alla disposizione contenuta nel precedente bando di cui al d.r. n. 9019/2002) debba essere interpretata nel senso che coloro che si sono abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado (con canali diversi dalla SSIS) e hanno successivamente conseguito, presso la SSIS, l'ulteriore titolo di specializzazione per l'attività didattica di sostegno nell'ambito di uno dei due gradi (a seconda dell'abilitazione già posseduta e del corso che hanno chiesto di frequentare), ovvero, con riferimento al secondo grado, relativamente ad un certo ambito disciplinare, non possono partecipare ad una nuova selezione per conseguire la specializzazione per lo stesso grado di scuola secondaria o per lo stesso ambito disciplinare di secondo grado, ma possono partecipare a quella relativa ad altro grado o ad altro ambito disciplinare (a condizione che siano in possesso del necessario titolo di ammissione).

Non può peraltro il Collegio esimersi dall'evidenziare che i piani di studio delle attività didattiche dei corsi di cui trattasi sono solo in parte coincidenti, per altra parte differiscono in ragione del grado e dello specifico ambito disciplinare.

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese e gli onorari del presente giudizio.

Nulla per le spese nei confronti delle Amministrazioni non costituite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da Iride Maddalena, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 maggio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

Gennaro Ferrari

Presidente

Leonardo Spagnoletti

Consigliere

Federica Cabrini Est.

Referendario